



# Foglio

## INFORMAZIONI

## INFORMATIONS

# Blatt

Poste Italiane S.p.A. - Speciazione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 2 e 3, NE BZ  
Contiene inserto redazionale



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

KOLLEGIUM DER PERITI INDUSTRIALI UND DER PERITI INDUSTRIALI  
MIT LAUREAT DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

N° | Nr. 108  
Dicembre | Dezember 2012

3 Saluto del presidente  
Gruß des Präsidenten

Dal collegio | Aus dem Kollegium

6 Informazioni | Mitteilungen

Il commercialista | Der Wirtschaftsberater

8 Novità della disciplina fiscale degli  
autoveicoli

Elettrotecnica | Elektrotechnik

11 Impianti elettrici negli ambulatori  
medici

Edilizia | Bauwesen

13 Lean Management – jeder Mitarbei-  
ter ein Erfinder

Sicurezza | Sicherheit

15 Le procedure operative in un siste-  
ma SGSL, dalla teoria alla pratica

Leggi | Gesetze

18 Leggi e decreti dello stato  
Gesetze und Dekrete des Staates

22 Tabella ISTAT Tabelle

**In copertina:** Il Lean Management aiuta ad ottimizzare i processi nelle imprese. Il LEGO® Lean Game del Cluster Bau nel TIS fornisce gli strumenti per muovere i primi passi.

**Titelbild:** Durch Lean Management können Prozesse im Unternehmen optimiert werden. Das LEGO® Lean Game des Clusters Bau im TIS vermittelt dafür erste Schritte.  
copyright TIS/Cluster Edilizia

### IMPRESSUM

**Direttore Resp.** per. Ind. Giovanni Quaglio  
**Reg. Tribunale n° 1/85 del 16.03.1985**

Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige | Kollegium der Periti Industriali und der Periti Industriali mit Lauroat der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol

**Indirizzo | Adresse** Piazza Verdi 43 – 39100 Bolzano, Verdiplatz 43 – 39100 Bozen  
**Tel.** 0471 971518 – **Fax** 0471 312084  
**Email** segreteria@peritiindustriali.bz.it  
**PEC** collegiodibolzano@pec.cnpi.it  
**Homepage** www.peritiindustriali.bz.it  
**Präsident | Presidente** Helmuth Stuppner

Il Foglio informazioni esce 3 volte all'anno e viene inviato gratuitamente a tutti gli iscritti al Collegio. | Das Informationsblatt erscheint 3x jährlich und wird kostenlos an alle Mitglieder des Kollegiums verschickt.

**Layout:** www.cactus.bz



## Qui potrebbe esserci la tua pubblicità!

## Hier könnte Ihre Werbung stehen!

Fate pubblicità sul nostro Foglio Informazioni! Solo con noi raggiungerete tutti i Periti Industriali dell'Alto Adige e tutti gli Enti Pubblici ed i Comuni della Provincia.

Werben Sie in unserem Informationsblatt! Nur hier erreichen Sie alle eingetragenen Periti Industriali im Land Südtirol, sowie alle öffentlichen Körperschaften des Landes sowie die Gemeinden Südtirols.

**Piazza Verdi - Verdiplatz 43 | 39100 BOLZANO BOZEN - BZ - Italy**  
**Tel.: +39-0471-971518 | Fax: +39-0471-312084**  
**segreteria@peritiindustriali.bz.it | www.peritiindustriali.bz.it**



# Saluto del presidente Gruß des Präsidenten

Cari Colleghi,

abbiamo atteso con ansia il mese di agosto per l'uscita della riforma dell'ordinamento delle libere professioni e abbiamo alla fine constatato che, della grande annunciata riforma, ne è risultata una „riformina“.

Nel 2011, ancora sotto la Presidenza di Berlusconi, con il D. Lgs. 138/2011 e la successiva L. 148/2011, il Governo era stato incaricato di avviare una riforma delle libere professioni. Il progetto è stato realizzato con i 14 articoli del D.P.R. n. 137/2012.

Riassumendo ecco qual'è la situazione:

🕒 **Libere professioni, definizione, accesso (art. 2 del D.P.R. 137/2012):**

Le libere professioni ed i rispettivi albi professionali vengono mantenuti. Si distingue fra libere professioni regolamentate ed i rispettivi albi professionali e professioni la cui attività è legata ad una specifica qualifica o ad un titolo di studio.

🕒 **Albi (art. 3 del D.P.R. 137/2012):**

Come prima, gli albi vengono tenuti dai Collegi territoriali e subordinati a livello nazionale. L'albo contiene l'anagrafica di tutti gli iscritti, con l'eventuale annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

🕒 **Pubblicità (art. 4 del D.P.R. 137/2012):**

E' ammessa la libera pubblicità informativa avente per oggetto l'attività delle professioni. È consentita anche l'indicazione dei compensi richiesti per le prestazioni.

🕒 **Assicurazione (art. 5 del D.P.R. 137/2012):**

I liberi professionisti devono stipulare una polizza assicurativa che copra i danni dovuti ad errori commessi nell'esercizio dell'attività. Il cliente ne deve essere informato. La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare. Questa disposizione non ha entrato in vigore immediata, bensì è previsto un periodo di transizione di un anno. Il Consiglio Nazionale sta disponendo un bando per raccogliere offerte da più compagnie e broker assicurativi al fine di stipulare una futura convenzione. Non appena la convenzione verrà stipulata vi informeremo in modo più dettagliato.

🕒 **Tirocinio (art. 6 del D.P.R. 137/2012):**

È prescritto che il tirocinio abbia una durata massima di 18 mesi. Il tirocinio può essere svolto presso un libero professionista iscritto da almeno 5 anni all'albo professionale. Il numero massimo di praticanti per libero professionista è di tre. Non comporta alcun rapporto di lavoro subordinato, non sono quindi da versare oneri previdenziali nè è da effettuare alcuna denuncia all'ufficio del lavoro, si deve però garantire al praticante un compenso adeguato. In alternativa, il tirocinio

Liebe Kollegen,

in Erwartung der Reformen des Ordnungsgesetzes für Freiberufler haben wir mit Spannung auf den August gewartet und müssen nun feststellen, dass aus der groß angekündeten Reform ein „Reförmchen“ herausgekommen ist.

Im Jahr 2011 wurde, noch unter der Regierung Berlusconi, mit Leg. D. 138/2011 und folgendem Gesetz 148/2011 die Regierung beauftragt, eine Neuordnung der freien Berufe in die Wege zu leiten. Mit dem D.P.R. Nr. 137/2012 wurde dies in 14 Artikeln verwirklicht.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Situation:

🕒 **Freie Berufe, Definition, Zutritt (Art. 2 des DPR 137/2012) :**

Die „freien Berufe“ und deren Berufsalben werden beibehalten. Man unterscheidet zwischen geregelten „freien Berufen“ mit entsprechenden Berufsalben und jenen, deren Tätigkeit an bestimmte Qualifizierungen oder Studientitel gebunden ist.

🕒 **Alben (Art. 3 des DPR 137/2012) :**

Wie bisher werden die Alben von lokalen Kollegien gehalten, denen der Nationale Rat übergeordnet ist. Im Album scheinen sämtliche anagraphische Daten der Eingeschriebenen, sowie eventuelle Disziplinarmaßnahmen auf.

🕒 **Werbung (Art. 4 des DPR 137/2012) :**

Es wird die freie, berufsbezogene, informative Werbung zugelassen. Auch die Preise für Dienstleistungen können in der Werbung angegeben werden.

🕒 **Versicherung (Art. 5 des DPR 137/2012) :**

Die Freiberufler müssen eine Haftpflichtversicherung haben, welche den Schaden durch Fehler abdeckt. Der Kunde muss über die Versicherung informiert werden. Die Nichteinhaltung dieses Artikels hat entsprechende Disziplinarmaßnahmen zur Folge.

Diese Auflage tritt aber nicht gleich in Kraft, es ist eine Übergangsfrist von einem Jahr vorgesehen. Der Nationale Rat ist zur Zeit dabei, über eine Ausschreibung für eine zukünftige Konvention von verschiedenen Gesellschaften und Brokern Angebote einzuholen. Sobald die Konvention vergeben ist, werden wir euch genauestens informieren.

🕒 **Praktika (Art. 6 des DPR 137/2012) :**

Die Höchstdauer der Praktika ist mit 18 Monaten vorgeschrieben. Das Praktikum wird bei einem Freiberufler ausgeübt, der seit mindestens fünf Jahren im Berufsalbum eingetragen ist. Die maximale Anzahl von Praktikanten pro Freiberufler ist in der Regel mit drei festgelegt. Es besteht kein abhängiges Arbeitsverhältnis und daher sind weder Sozialversicherung noch eine Meldung beim Arbeitsamt vorgeschrieben, jedoch ist



può essere svolto anche in costanza di rapporto di lavoro subordinato presso un'azienda privata o un ente pubblico. È prevista anche l'opportunità di svolgere il tirocinio, per un periodo non superiore a sei mesi, frequentando corsi specifici, che devono però venire autorizzati dal Consiglio Nazionale. Lo stesso limite di 6 mesi vale anche per un periodo di pratica all'estero. Per i periti industriali laureati il tirocinio è di sei mesi da assolvere durante il periodo di studio. Il Registro dei Praticanti resta in vigore e l'iscrizione nello stesso è necessaria per poter svolgere il praticantato. A conclusione del tirocinio, il Collegio rilascia il relativo certificato, che ha una validità di 5 anni, entro i quali deve essere superato l'esame di abilitazione.

🔗 **Formazione continua (art. 7 del D.P.R. 137/2012):**

È obbligatoria per tutti i liberi professionisti. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 agosto del 2013 il Consiglio Nazionale dovrà sottoporre al Ministero competente un regolamento d'attuazione con indicazione di convenzioni, organizzazioni, crediti, ecc. ed emanarlo dopo avere ottenuto l'approvazione dallo stesso Ministero.

🔗 **Consiglio di disciplina (art. 8 del D.P.R. 137/2012):** in futuro il compito di vigilare sull'aspetto disciplinare dell'attività libero professionale non sarà più compito del Consiglio del Collegio, bensì di nuovi Consigli Disciplinari. Il numero dei Consiglieri disciplinari dovrà corrispondere a quello dei membri del Consiglio del Collegio territoriale e resteranno in carica per la stessa durata del Consiglio. I Consiglieri del Consiglio di disciplina territoriale verranno nominati dal Presidente del Tribunale. Il Ministero competente ha appena approvato il regolamento d'attuazione proposto dal Consiglio Nazionale. Ora il nostro Consiglio ha 120 giorni di tempo per inviare 18 nominativi di candidati al Presidente del Tribunale, il quale ne dovrà designare nove. I candidati devono essere iscritti all'albo da almeno 5 anni, non possono ricoprire altra carica all'interno del Collegio (per. es. Consigliere), e non devono necessariamente appartenere allo stesso Collegio. Deve essere designato anche un candidato esterno con conoscenze giuridiche e tecnico amministrative. Il membro con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo ricoprirà la carica di Presidente, quello più giovane di Segretario. La sede del Consiglio di disciplina è il Collegio e anche i costi di gestione dello stesso saranno a suo carico. Rivolgo un appello a tutti gli interessati che sono iscritti da almeno 5 anni: **CANDIDATEVI!** In allegato trovate la scheda di adesione da presentare entro la fine di gennaio 2013. Ad essa va allegato anche un curriculum vitae.

Da marzo 2011 il legislatore ha previsto l'obbligo di un tentativo di conciliazione in svariati settori. Il Collegio di Trento, in collaborazione con il nostro Collegio, è iscritto dal 16/10/2012 nel Registro degli Organismi di Mediazione e pertanto abilitato a svolgere procedimenti di mediazione ai sensi della normativa vigente. Il nostro

eine angemessene Entlohnung zu bezahlen. Alternativ dazu kann das Praktikum auch als untergeordnetes Arbeitsverhältnis in einem Privatbetrieb oder einer öffentlichen Verwaltung durchgeführt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten das Praktikum über spezielle Kurse zu absolvieren. Diese Kurse müssen jedoch vom Nationalen Rat autorisiert sein. Dieselbe Höchstgrenze von 6 Monaten gilt für eine Praktikumsperiode im Ausland. Für Periti Industriali mit Laureat bleibt es bei den 6 Monaten Praktikum während des Studiums. Das Register der Praktikanten beim Kollegium bleibt weiterhin aufrecht und die Einschreibung in dieses Register ist für das Praktikum erforderlich. Nach Abschluss des Praktikums wird vom Kollegium eine entsprechende Bestätigung ausgestellt. Diese hat eine Gültigkeit von 5 Jahren, innerhalb denen die Staatsprüfung bestanden werden muss.

🔗 **Kontinuierliche Weiterbildung (Art. 7 des DPR 137/2012) :**

Die kontinuierliche Weiterbildung wird für alle Freiberufler bindend. Die Nichteinhaltung hat entsprechende Disziplinarmaßnahmen zur Folge. Innerhalb 15. Augst 2013 sind durch den Nationalen Rat die entsprechenden Durchführungsbestimmungen mit Angabe von Konventionen, Organisationen, Guthaben usw. dem zuständigen Ministerium zu unterbreiten und nach erfolgter Genehmigung zu erlassen.

🔗 **Disziplinarräte (Art. 8 des DPR 137/2012) :** In Zukunft wird die Tätigkeit der Freiberufler im Sinne der Disziplinarauflagen nicht mehr durch den Vorstand des Kollegiums überwacht, sondern es werden neu einzurichtende Disziplinarräte eingesetzt. Die Anzahl dieser Disziplinarräte entspricht der Anzahl der Vorstandsmitglieder eines Kollegiums und hat gleiche Mandatszeit wie der Vorstand. Die Ernennung des Disziplinarrates erfolgt durch den Gerichtspräsidenten. Das zuständige Ministerium hat soeben die vom Nationalen Rat ausgearbeitete Durchführungsbestimmung genehmigt. Nun hat unser Kollegium 120 Tage Zeit, dem Gerichtspräsidenten achtzehn Kandidaten zu nennen und dieser wählt deren neun aus. Die Kandidaten müssen mindestens fünf Jahre im Album eingetragen sein, dürfen nicht bereits eine andere Funktion im Kollegium innehaben (z.B. Vorstandmitglied), und müssen nicht unbedingt vom eigenen Kollegium sein. Ein Kandidat mit juristischen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen muss von außen bestellt werden. Das älteste Mitglied wird zum Präsidenten und das jüngste Mitglied zum Sekretär bestimmt. Der Sitz des Disziplinarrates ist das Kollegium und auch die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Kollegiums. Ein Aufruf an alle, die seit 5 Jahren eingeschrieben sind und Interesse haben, sich als Kandidat zur Verfügung zu stellen - **MELDET EUCH!** Beiliegend findet Ihr das entsprechende Formular, welches, zusammen mit einem Lebenslauf, bis Ende Januar vorgelegt werden muss.

Seit März 2011 ist in vielen Bereichen ein Mediationsversuch vom Gesetzgeber vorgesehen. Das Kollegium von



statuto prevede un Consiglio Direttivo di 6 componenti e si compone come segue:

Presidente: Per. Ind. Lorenzo Bendinelli – Presidente del Collegio di Trento;

Vicepresidente: Per. Ind. Helmuth Stuppner – Presidente del Collegio di Bolzano;

Responsabile dell' Organismo: Per. Ind. Maurizio Paissan - Consigliere del Collegio di Trento;

Segretario Verbalizzante: Per. Ind. Silvio Cattaruzza Dorigo - Tesoriere del Collegio di Bolzano;

Consigliere: Per. Ind. Gabriele Cassetti -Consigliere del Collegio di Trento;

Consigliere; Per. Ind. Fabio Dandrea - Tesoriere del Consiglio di Trento.

Entro breve tempo il nostro Organismo di Mediazione diverrà operativo. Vi forniremo presto informazioni più dettagliate.

Il 25 ottobre sono iniziati gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, sessione 2012, e si sono conclusi il 17 novembre u.s. Dei 35 candidati, 22 hanno superato l'esame. Un buon risultato, dovuto certamente anche al valido corso di preparazione tenuto dal Collegio di Trento. Colgo l'occasione per congratularmi con i candidati.

In conclusione desidero accomiatarmi augurando a voi e alle vostre famiglie un Buon Natale, tanta salute e un 2013 ricco di successo e soddisfazione.

**Per. Ind. Helmuth Stuppner  
Presidente**

Trient wurde, in Zusammenarbeit mit unserem Kollegium, mit 16/10/2012 beim Justizministerium in das Verzeichnis der Mediationsstellen eingetragen und somit ermächtigt, als Mediationsstelle im Sinne der geltenden Gesetzgebung Mediationsverfahren durchzuführen.

Unser Statut sieht einen Verwaltungsrat von 6 Mitgliedern vor und setzt sich wie folgt zusammen:

Präsident: Per. Ind. Lorenzo Bendinelli – Präsident des Kollegiums Trient;

Vizepräsident: Per. Ind. Helmuth Stuppner – Präsident des Kollegiums Bozen;

Verantwortlicher für die Mediationsstelle: Per. Ind. Maurizio Paissan - Vorstandsmitglied des Kollegiums Trient;

Protokollarsekretär: Per. Ind. Silvio Cattaruzza Dorigo – Schatzmeister des Kollegiums Bozen;

Verwaltungsratsmitglied: Per. Ind. Gabriele Cassetti - Vorstandsmitglied des Kollegiums Trient;

Verwaltungsratsmitglied: Per. Ind. Fabio Dandrea - Schatzmeister des Kollegiums Trient.

In Kürze wird diese unsere Mediationsstelle operativ werden und wir werden euch demnächst genauer darüber informieren.

Am 25. Oktober haben die heurigen Staatsprüfungen mit den schriftlichen Arbeiten begonnen und wurden am 17. November abgeschlossen. Von den 35 zur Prüfung angetretenen Kandidaten haben 22 bestanden. Ein gutes Resultat, sicher auch dank der guten Vorbereitungskurse, die über das Kollegium Trient abgehalten wurden. An dieser Stelle Gratulation an die Kandidaten.

Abschließend möchte ich Euch und euren Familien ein schönes Weihnachtsfest, Gesundheit und ein erfolgreiches, befriedigendes Jahr 2013 wünschen.

**Per. Ind. Helmuth Stuppner  
Präsident**

**Congratulazioni a tutti i candidati che hanno superato l'esame di abilitazione!**

**Herzlichen Glückwunsch allen Kandidaten für die bestandene Befähigungsprüfung!**

AUER PETER  
AUFDERKLAMM ALEXANDER  
BOSCHETTI MIRCO  
FISSNEIDER LUKAS  
GAFRILLER THOMAS  
GASSER ANDREAS  
HOFER FRANK  
KESSLER PETER  
LADURNER ANDREAS  
LOCHMANN ARMIN  
NAGL DANIEL

NIEDERKOFLER MICHAEL  
NIEDERSTÄTTER KURT  
OBRIST GÜNTHER  
PALFRADER JAN  
PLONER MARTIN  
RATSCHILLER STEFAN  
REIDER ROBERT  
STAFFLER URBAN  
THALER FRANZ GOTTFRIED  
VOLGGER HANNES  
ZÖSCHG MIRKO



## Informazioni | Mitteilungen

### **CHIUSURA NATALIZIA**

La Segreteria del Collegio rimarrà chiusa dal 24 dicembre 2012 all' 4 gennaio 2013.

### **WEIHNACHTSFERIEN**

Das Sekretariat des Kollegiums ist vom 24. Dezember 2012 bis 4. Januar 2013 geschlossen.



*Buon Natale  
Frohe Weihnachten*



# DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA

Spett.le | Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia Autonoma di Bolzano  
Piazza Verdi 43 | 39100 Bolzano

Il sottoscritto .....  
Nato a ..... il .....  
Residente in ..... Via .....

Tel. .... Cel. ....  
Mail ..... Codice fiscale .....

## CHIEDE

di essere ammesso alla valutazione per la nomina di componente dei Consigli territoriali di disciplina presso codesto Collegio, in qualità di:

- A) iscritto al Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati: iscrizione n. ....  
data di iscrizione ..... specializzazione in .....
- B) esperto esterno in materia deontologico-disciplinare, esercente professione o lavoro quale .....

Quali titoli valutabili per il conferimento di detto incarico, dichiara quanto segue:

- di aver svolto i seguenti incarichi (funzioni disciplinari, di studio, istituzionali o altro) in materia di deontologia e disciplina per conto del CNPI o di Collegi territoriali dell'Ordine dei periti industriali  
.....
- di aver svolto i seguenti incarichi (funzioni disciplinari, di studio, istituzionali o altro) in materia di deontologia e disciplina per conto di altri Ordini professionali:  
.....
- di aver rivestito carica di Consigliere dell'Ordine, locale o nazionale, presso:  
- Il Consiglio nazionale dell'Ordine di ..... dal ..... al .....  
- Il Collegio territoriale dell'Ordine di ..... dal ..... al .....
- di aver pubblicato i seguenti studi specifici in materia di deontologia e disciplina:  
.....
- di aver pubblicato i seguenti studi giuridico-amministrativi sulle libere professioni  
.....
- di aver svolto i seguenti incarichi di servizio a favore di pubbliche amministrazioni  
.....

### Dichiara altresì:

- di essere iscritto all'Albo da almeno 5 anni (per i soli interni al Collegio o per gli esterni iscritti in altri Ordini o Collegi);
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio del Collegio territoriale dell'Ordine;
- di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate;
- di non essere stato già componente di Consigli di disciplina territoriali per due volte consecutive.

Il sottoscritto attesta che quanto sopra dichiarato e/o autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 risponde a verità, assumendosi le connesse responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Ogni comunicazione concernente la procedura di nomina dovrà essere effettuata:  
Via mail all'indirizzo [segreteria@peritiindustriali.bz.it](mailto:segreteria@peritiindustriali.bz.it)  
Via fax al numero **0471 312084**

.....  
(data)

.....  
(firma)



# Novità della disciplina fiscale degli autoveicoli

**Dott. Andrea Trevisiol**

## Premessa e quadro normativo

La principale novità fiscale della riforma del mercato del lavoro, emanata per affrontare una serie di problematiche occupazionali e di crescita, è certamente rappresentata dalla modifica dell'art. 164, co. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e precisamente dal **ribasso dei coefficienti di deducibilità parziale dei componenti negativi relativi ai veicoli** così come indicati dalle disposizioni previste dall'art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Legge Fornero).

Nello specifico è disposta la riduzione dal **40% al 27,5%** della quota deducibile delle spese relative ai veicoli richiamati al primo comma, lett. b) del citato art. 164 TUIR, cioè quelli diversi da quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa, oppure adibiti ad uso pubblico, e differenti dai veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti per il maggior periodo d'imposta per i quali l'importo fiscalmente rilevante dei relativi costi diminuisce dal **90% al 70%**.

Per contro si precisa che non è stata, invece, apportata alcuna modifica all'integrale rilevanza dei costi e delle spese afferenti gli autoveicoli di cui alla lett. a), riguardante cioè i veicoli destinati ad essere impiegati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e quelli adibiti ad uso pubblico, così come anche alla quota di deducibilità (80%) riservata ai costi dei veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, nonché ai limiti del costo fiscalmente riconosciuto dei veicoli per le varie fattispecie interessate.

In attesa del varo definitivo della Legge di stabilità per il 2013, deve segnalarsi che la sopra indicata percentuale di detraibilità dei costi degli autoveicoli aziendali del 27,50%, potrebbe trovare ulteriore riduzione a quella del 20,00%.

Se la misura venisse confermata, le imprese e i professionisti vedrebbero praticamente dimezzata la già esigua deducibilità dei costi dei veicoli a uso non esclusivamente strumentale, per effetto del disposto congiunto della "Legge Fornero" (L. 92/2012) e della Legge di Stabilità per il 2013.

## Decorrenza

Le predette novità normative (Legge Fornero o Legge di stabilità per il 2013 che sia) non sono immediatamente efficaci, essendo prevista la loro applicabilità soltanto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012; pertanto, dette modifiche troveranno applicazione a partire dal **1° gennaio 2013**.

Le nuove disposizioni, tuttavia, dovranno essere considerate già in sede di determinazione degli acconti dovuti per il primo esercizio di operatività dei nuovi coefficienti di deduzione (art. 4, co. 73, L. 92/2012), ovvero il 2013 nel caso dei contribuenti "solari". Pertanto detti acconti d'imposta relativi all'anno di imposta 2013 dovranno essere calcolati assumendo, come imposta del periodo precedente (metodo storico), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto versato.

## Nuova disciplina fiscale degli autoveicoli aziendali

Alla luce di quanto precede, la disciplina fiscale degli autoveicoli aziendali è quindi, a partire dal 2013, così delineabile.

 **Veicoli con costi totalmente deducibili**  
L'art. 164, co. 1, lett. a), Tuir riconosce l'**integrale rilevanza** fiscale dei componenti negativi di reddito, afferenti i veicoli adibiti ad uso pubblico, gli aeromobili da turismo, le navi e le imbarcazioni da diporto, le autovetture e gli autocaravan di cui all'art. 54, co. 1, lett. a) e m), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i ciclomotori e motocicli destinati però ad essere **utilizzati esclusivamente** come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa: tale disposizione non è, pertanto, invocabile dagli esercenti arti e professioni (C.M. 10 febbraio 1998, n. 48/E, par. 2.1.2.1.).

 **Veicoli a deducibilità limitata**  
L'art. 164, co. 1, lett. b), Tuir prevede, in via residuale, i criteri di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli **diversi** da quelli strumentali o ad uso pubblico.

I costi relativi a tali beni, fermo restando che nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo autoveicolo o, se informa associata, ad un autoveicolo per ogni associato, se differenti da quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, sono soggetti alla percentuale di deducibilità del 40% sino al periodo d'imposta in corso al 18 luglio 2012: nei successivi esercizi, la quota di rilevanza fiscale scenderà al 27,5% (oppure al 20% per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità per il 2013).

Restano invece (e ciò in ogni caso) invariati i limiti fissati con riferimento al riconoscimento fiscale del costo



di acquisto pari a:

- 🔍 Euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan e con riguardo ai soggetti diversi dagli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
- 🔍 Euro 25.822,84 con riguardo ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, soggetti alla citata invariata quota di deducibilità dell'80%;
- 🔍 Euro 4.131,66 per i motocicli;
- 🔍 Euro 2.065,83 per i ciclomotori.

La problematica del rispetto di tali soglie, ai fini dell'applicazione del vigente coefficiente di deducibilità, si pone, naturalmente, soltanto se il costo sostenuto eccede i predetti limiti: diversamente, per oneri inferiori la quota percentuale di rilevanza fiscale deve essere applicata sull'intero costo. I medesimi principi devono essere applicati nei casi locazione o noleggio, assumendo come costo di riferimento quello non eccedente i seguenti limiti:

- 🔍 Euro 3.615,20 per le autovetture e autocaravan;
- 🔍 Euro 774,69 per i motocicli;
- 🔍 Euro 413,17 per i ciclomotori.

L'eventuale eccedenza imputata a costo è, quindi, **definitivamente indeducibile**, mentre l'ammontare che non supera le predette soglie rileva soltanto per il 40% sino al periodo d'imposta in corso al 18 luglio 2012, **ridotto al 27,5%** (oppure al 20% per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità per il 2013) a partire da quello successivo.

E' stato poi precisato che in presenza di contratti "full service" - in cui il canone di noleggio complessivo è comprensivo anche dei corrispettivi per le prestazioni accessorie quali, ad esempio, l'assicurazione, la manutenzione ordinaria, la sostituzione del veicolo in caso di guasto e la tassa di proprietà - il calcolo del costo massimo deducibile deve essere effettuato considerando il canone di noleggio al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie (C.M. 48/E/1998).

A tal fine, **dovrà essere indicato in contratto**, o in altra documentazione separata, la quota del canone di noleggio depurato delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce, individuabile sulla base delle tariffe mediamente praticate per i veicoli della stessa specie, o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo più prossimi, relative ai contratti di noleggio o locazione che non prevedono le predette prestazioni accessorie.

In caso di mancata precisazione, la tariffa corrisposta dovrà essere considerata unitariamente, e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal Legislatore.

### **Locazione finanziaria**

I limiti di costo fiscale stabiliti per l'acquisto di veicoli di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), Tuir, rilevano anche per quelli utilizzati in locazione finanziaria, ai fini della deducibilità dei canoni di competenza, che non devono essere considerati, proporzionalmente, per l'importo

corrispondente al costo dei veicoli eccedente le predette soglie. In altri termini, il costo deducibile deriva dal prodotto di tre componenti:

1. l'importo dei canoni imputati a conto economico, in base al principio di competenza, senza, quindi, includere il prezzo stabilito per il riscatto;
2. il rapporto tra il limite di costo di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), Tuir e quello sostenuto dal concedente (al lordo dell'Iva eventualmente indetraibile);
3. il corrispondente coefficiente di deducibilità che, nel caso delle imprese, come già illustrato, è pari al 40% sino al periodo d'imposta in corso al 18 luglio 2012, ed al 27,5% (oppure 20%) dall'esercizio successivo.

Sul punto, si rammenta, infatti, che la disciplina dei leasing è stata sostanzialmente riscritta, ad opera dell'art. 4-bis, co. 1, lett. b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. con modif. con la L. 26 aprile 2012, n. 44), che ha riformulato l'art. 102, co. 7, Tuir - e modificato la corrispondente disposizione riguardante i redditi di lavoro autonomo (art. 54, co. 2, Tuir) - stabilendo, tra l'altro, l'irrelevanza fiscale della durata dei contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012, ferma restando però la deducibilità dei canoni di leasing dei veicoli di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), Tuir, per un **periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente** di cui al D.M. 31 dicembre 1988.

### **Tipologia di spese**

Tra le spese sostenute ai fini dell'utilizzo dei veicoli rientrano quelle relative a:

- 🔍 carburanti e lubrificanti;
- 🔍 tassa di proprietà;
- 🔍 assicurazione Rc auto;
- 🔍 pedaggi autostradali;
- 🔍 custodia;
- 🔍 manutenzioni e riparazioni non incrementative;
- 🔍 imposta Iva indetraibile corrisposta in sede di acquisto delle autovetture.

### **Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**

L'ipotesi è contemplata dall'art. 164, co. 1, lett. b-bis), Tuir e ricorre quando il relativo utilizzo è previsto per scopi aziendali e personali: l'ulteriore vincolo della "maggior parte del periodo d'imposta", indica che la concessione deve avvenire per un arco temporale non inferiore a 184 giorni.

La C.M. 48/E/1998 ha chiarito, infatti, che si considera "dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro".

Qualora siano soddisfatte tali condizioni, la società deduce, senza alcun limite massimo, i costi sostenuti nella misura del 90% sino al periodo d'imposta in corso al 18 luglio 2012: nei successivi esercizi, la quota fiscalmente rilevante scenderà al 70% in virtù di quanto disposto dall'art. 4, co. 72 e 73, L. 92/2012.



## Veicoli concessi in uso all'amministratore

Nel caso di attribuzione ad un componente dell'organo di gestione di una autovettura di proprietà della società, o di cui questa ha la disponibilità a diverso titolo (leasing, noleggio, ecc.), deriva la deducibilità dei costi e delle spese ad essi relativi, a seconda della tipologia di utilizzo:

- ☞ **esclusivamente personale:** a norma dell'art. 164, Tuir, le spese ed ogni altro componente negativo non sono deducibili per la società. I costi relativi a tali veicoli possono, tuttavia, rilevare - ai sensi dell'art. 95, co. 5, Tuir - per la parte del loro ammontare che costituisce compenso in natura dell'amministratore, in base al criterio del valore normale;
- ☞ **promiscuo:** anche in tale ipotesi la deducibilità integrale di costi e spese è limitata all'importo corrispondente al compenso in natura tassato in capo all'amministratore. L'eventuale eccedenza è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa nella misura parziale di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), Tuir, così come modificato dall'art. 4, co. 72, L. 92/2012: 40% sino al periodo d'imposta in corso al 18 luglio 2012 e 27,5% (oppure 20%) a partire dall'esercizio successivo (co. 73).
- ☞ **esclusivamente aziendale:** le spese ed ogni altro componente negativo relativo all'utilizzo del veicolo sono parzialmente deducibili, purché vi sia inerenza con l'esercizio dell'impresa, secondo la medesima quota di cui al punto precedente (40% sino al periodo d'imposta in corso al 18 luglio 2012 e 27,5% oppure 20% a partire dall'esercizio successivo), qualora non siano configurabili le fattispecie di integrale deducibili di cui all'art. 164, co. 1, lett. a), Tuir.

## Trattamento ai fini dell'imposta irap

Ai fini dell'imposta Irap, come noto, valgono, in linea di principio, le risultanze di bilancio. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in tutti i casi in cui le norme reddituali prevedono forfetizzazioni della deducibilità di un costo (e ne sono un esempio le limitazioni imposte ai costi degli autoveicoli), sia possibile per i verificatori procedere al sindacato di inerenza del costo dedotto dalla base imponibile del tributo regionale; tale sindacato è comunque impedito laddove il soggetto passivo adotti, anche ai fini dell'Irap, la **stessa limitazione alla deducibilità** stabilita ai fini Irpef o Ires (C.M. 16.7.2009, n. 36/E).

Ecco che, sulla base di quanto precede, e richiamate le particolari disposizioni ad oggi correnti in materia di imposta Irap, si evidenzia che le nuove limitazioni come più sopra illustrate, troveranno - sempre a decorrere dal

1° gennaio 2013, pari risvolto anche ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale Irap.

## Trattamento ai fini dell'imposta Iva

Per quanto attiene l'imposizione indiretta Iva, si evidenzia che le nuove regole di deducibilità fiscale sopra indicate, in vigore a partire dal 1° gennaio 2013, riguardano esclusivamente la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Pertanto, la detraibilità dell'Iva, fermo restando quando disposto dal quarto comma dell'art. 19 DPR 633/72, resta confermata al:

- ☞ 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali;
- ☞ 100% per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio;
- ☞ 40% in tutti gli altri casi;

## Ulteriori modifiche alla deducibilità di particolari costi degli autoveicoli

Alla imminente riduzione della deducibilità dei costi delle auto aziendali sopra esaminata, si deve aggiungere un'ulteriore novità apportata dalla Riforma del Lavoro in merito al comparto degli autoveicoli, e precisamente il riconoscimento di una franchigia di Euro 40,00 **alla deduzione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** pagato dai contribuenti sui premi RC auto.

In sostanza, il contributo SSN diventa deducibile dal reddito complessivo del contribuente solo per la parte che eccede la somma di Euro 40,00. La nuova norma si applica già a decorrere dal periodo d'imposta 2012, pertanto già da UNICO 2013 - redditi 2012. Fino al 2011 (UNICO 2012), invece, non era prevista alcuna franchigia.


## Conclusioni

La sempre maggiore riduzione della detraibilità fiscale delle spese afferenti la gestione degli autoveicoli aziendali e professionali, porta necessariamente il singolo imprenditore/professionista ad effettuare, ancora una volta, sempre più attentamente valutazioni alla convenienza o meno di procedere ad acquisti e/o sostituzioni di autovetture utilizzate per l'esercizio della propria attività. Quanto precede vuole essere una semplice e breve informazione da rendere ai vari iscritti e finalizzata ad illustrare alcuni aspetti che, seppur marginalmente o solo indirettamente, possono riguardare la singola posizione fiscale relativa all'attività imprenditoriale e/o professionale esercitata.



# Impianti elettrici negli ambulatori medici

Per.Ind. Antonio Favari



Non mi sono mai visto così. [1] Eppure da un particolare punto di vista siamo tutti fatti in questo modo strano. Il punto di vista è quello elettrico. Il modo in cui siamo fatti è rappresentato da impedenze elettriche che si concentrano negli arti, non

dimenticando, che tra quelli superiori e quelli inferiori c'è il cuore.

Nell'analisi degli effetti sull'uomo della corrente elettrica, si usa applicare uno standard che vede la corrente circolare tra una mano ed un piede, che esprime una funzione della tensione sopportabile dal nostro corpo in rapporto al tempo. Il passaggio della corrente attraverso il corpo può produrre in particolare quattro effetti: la tetanizzazione (contrazione dei muscoli), l'arresto della respirazione, la fibrillazione ventricolare (la corrente si sovrappone agli stimoli elettrici al cuore), ustioni. [2] Quindi, particolare sensibilità va rivolta alle persone che, in qualsiasi situazione di disagio fisico, devono essere sottoposte a cure mediche, perché il passaggio di corrente nel loro corpo è più pericoloso. Maggior attenzione è necessaria quando al paziente sono collegate delle cosiddette "parti applicate", ovvero una parte dell'apparecchio (elettromedicale) che nell'uso normale: - viene necessariamente in contatto fisico con il paziente perché l'apparecchio possa svolgere la sua funzione; oppure - può essere portata a contatto con il paziente; oppure - necessita di essere toccata dal paziente. [3] Per soddisfare i propri scopi, la Norma CEI 64-8 [3], ha definito una specifica sezione: la 710 dal titolo "Locali ad uso medico" le cui prescrizioni si riferiscono princi-




Illustrazione 1: Percorso della corrente di guasto nella condizione standard [4]

palmente ad ospedali, a cliniche private, a studi medici e dentistici, a locali ad uso estetico ed a locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro.

Al suo interno sono definiti i locali per i quali sono necessari degli accorgimenti per la progettazione, realizzazione e manutenzione dell'impianto elettrico:

**Gruppo 0 (zero):** locale ad uso medico nel quale non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate.

**Gruppo 1 (uno):** locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate nel modo seguente: - esternamente; - invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona cardiaca.

**Gruppo 2 (due):** locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate in applicazioni quali interventi intracardiaci, operazioni chirurgiche, o il paziente è sottoposto a trattamenti vitali dove la mancanza dell'alimentazione può comportare pericolo per la vita.




Illustrazione 2: Esempio zona paziente. L'altezza è definita pari a 2,5 m [4]

All'interno dei locali definiti di gruppo 1 e 2 dal responsabile della struttura sanitaria, viene individuata la "zona paziente", ovvero qualsiasi volume in cui un paziente con parti applicate può venire in contatto intenzionale, o non intenzionale, con altri apparecchi elettromedicali o sistemi elettromedicali o con masse estranee o con altre persone in contatto con tali elementi.

Il progettista, obbligatoriamente un Professionista iscritto a Collegio dei Periti Industriali o dei Periti Industriali Laureati o ad Ordine degli Ingegneri [5], prevede l'applicazione delle specifiche prescrizioni necessarie per garantire l'esercizio in sicurezza dell'impianto elettrico per i locali di gruppo 1 o 2. (Per i locali di gruppo 0 sono necessarie le "normali" prescrizioni impiantistiche, ma comunque vige l'obbligo di progetto).

In particolare sono da evidenziare principalmente:



- collegamenti equipotenziali supplementari (masse e masse estranee, eventuali schermi, eventuali griglie conduttrici nel pavimento, eventuale schermo metallico del trasformatore di isolamento) e realizzazione di un nodo equipotenziale per ciascun locale con la possibilità di realizzare al massimo un sub-nodo;
- con un limite definito per la resistenza di tali collegamenti equipotenziali nei locali di gruppo 2;
- impiego di differenziali di tipo A o B (non AC) in funzione del tipo della possibile corrente di guasto;
- la tensione limite di contatto non deve superare i 25 V;
- qualora risulti necessario, il trasformatore di isolamento deve avere caratteristiche specifiche e deve essere dotato di un dispositivo di controllo permanente di isolamento;
- deve essere valutata la necessità di sorgenti di alimentazione di sicurezza definendone le classi a partire dalla classe 0 (di continuità) alla classe >15 secondi. Comunque sia, sono rese obbligatorie sorgenti di alimentazione per l'illuminazione.




Illustrazione 3: Esempio nodo equipotenziale: conduttori distintamente collegati e numerati

Ulteriori requisiti cogenti sono contenuti nel Dlg. 81/08 [6] e nel DM del 18/9/2002 [7].

Al termine della realizzazione dell'impianto o dell'adeguamento dell'impianto esistente, la ditta installatrice redige la Dichiarazione di Conformità la quale deve fare riferimento al Progetto redatto dal Professionista.

A completamento della documentazione consegnata al Responsabile della struttura sanitaria, ci deve sempre essere un piano di manutenzione, comprendente un registro delle verifiche periodiche. Tali verifiche ben riassunte dai colleghi Pezzetta e Di Tolla nel numero 103 del Folio [8] ed ancora valide per i locali medici, si rendono necessarie per garantire il costante mantenimento in sicurezza dell'esercizio della Professione Medica.

L'effettuazione delle verifiche è molto importante e va eseguita con molta cura.

Innanzitutto è necessaria una verifica iniziale che deve essere eseguita prima della consegna e della messa in servizio dell'impianto; è l'ultima operazione che svolge l'installatore prima di redigere la Dichiarazione di Conformità. Le verifiche periodiche vanno eseguite secondo uno scadenziario ben definito da prescrizioni

legislative e normative (CEI) e secondo metodologie determinate da specifiche Norme CEI.




Illustrazione Esempio: determinazione di una massa estranea in un locale di gruppo 1 [4]

Sinteticamente, va ricordato che:

- ogni 6/12 mesi, a cura di un Installatore o un Tecnico Esperto, va effettuato un esame a vista dell'impianto elettrico unitamente a verifica degli interruttori differenziali, del funzionamento e dell'autonomia delle lampade di emergenza, dell'impianto automatico di rivelazione incendio, e dell'organo di sezionamento generale dell'energia elettrica.
- Ogni 2 anni un Tecnico Esperto deve essere incaricato di effettuare, oltre a quanto indicato sopra, una verifica più approfondita che deve comprendere l'esame della documentazione, mentre il Tecnico medesimo, solo se l'impianto elettrico è sito in Alto Adige, può procedere alla verifica dell'impianto di terra e dell'impianto contro le scariche atmosferiche se presente. Queste ultime due voci non devono comunque essere verificate dall'Installatore che ha redatto la Dichiarazione di Conformità, né dal Professionista che ha sviluppato il Progetto e nemmeno dal manutentore dell'impianto elettrico in esame. [9-10]

E' onere del responsabile della struttura sanitaria conservare e rendere sempre disponibile il Progetto, la Dichiarazione di Conformità e il Registro delle Verifiche debitamente aggiornato.

Da quanto detto finora risulta evidente che solo il corretto coordinamento tra il Responsabile della struttura sanitaria ed il Progettista dell'impianto elettrico, permette all'Installatore di realizzare un impianto idoneo alla Professione Medica, la quale richiede di avere tra i suoi strumenti anche un impianto elettrico adeguato alla situazione. Quasi ancora più importante è poi la gestione nel tempo di questo patrimonio. Solo una corretta e costante esecuzione delle verifiche periodiche permette di lavorare in sicurezza, oltre che in tranquillità.

Non per nulla la Provincia Autonoma di Bolzano, ha sviluppato un'adeguata normativa per l'autorizzazione (e l'accREDITAMENTO) delle strutture sanitarie, che non fanno altro che richiamare, per la parte di impiantistica elettrica, quanto brevemente riassunto in questo articolo. [11]

## Bibliografia/riferimenti:

- [1] Atti Convegno CEI – Bolzano 12 aprile 2012
- [2] Fondamenti di sicurezza elettrica – V.Carrescia – Ed. TNE
- [3] Norma CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori
- [4] ABB Guida pratica per ambienti ospedalieri di gruppo 2 - 8/2009
- [5] DM 37/08 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- [6] Dlg. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"
- [7] DM 18/9/2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private" con la circolare 1/2007 dell'Ufficio prevenzione incendi della Provincia di Bolzano "Criteri generali di deroga per le strutture sanitarie pubbliche e private".
- [8] Folio n.103 "verifiche degli impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche" disponibile sul sito: [www.peritiindustriali.bz.it](http://www.peritiindustriali.bz.it)
- [9] DPR 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia, l'installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
- [10] Legge 7/1999 "Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche"
- [11] <http://www.provincia.bz.it/sanita/strutture/autorizzazione-accreditamento.asp>

# Lean Management – jeder Mitarbeiter ein Erfinder

## Katja Glücker

Lean Management dient dazu, die Prozessschritte im Unternehmen zu optimieren. Denn in der Regel ist nur ein Bruchteil dieser Schritte tatsächlich wertschöpfend. Der Rest ist zwar notwendig, aber nicht wertschöpfend, oder einfach Verschwendung. Für den Kunden ist diese Verschwendung oft deutlich sichtbar und sogar ärgerlich, während sie vom Unternehmen selbst gar nicht erkannt wird. Jeder hat dies schon einmal erlebt, bei bürokratischen Vorgängen oder einfach nur in der Kassenschlange. Der erste Schritt zum schlanken Unternehmen ist daher, Ziele, Aktivitäten und Produkte einmal aus Sicht des Kunden zu hinterfragen und zu bewerten.

Voraussetzung für die Einführung einer „Lean-Kultur“ ist, dass jeder Einzelne sie mit trägt. Das LEGO® Lean Game, das der Cluster Bau des TIS einmal im Monat durchführt, vermittelt Unternehmen und ihren Mitarbeitern eine erste Idee der Lean-Kultur: Gespielt wird in einer imaginären Fertigungslinie für LEGO® Häuser, die von der konventionellen Produktion in eine Lean Factory umgewandelt werden soll. Die Teilnehmer setzen sich dabei mit verschiedenen wertschöpfenden und nicht wertschöpfenden Prozessschritten auseinander. Dazu gehören die Arbeitsvorbereitung, Lager und Transport, Montageprozesse und Qualitätssicherung. Es geht grundsätzlich darum, einen mehrstufigen Prozess methodisch zu analysieren, Verbesserungspotentiale zu erkennen, Verschwendung (Muda) zu eliminieren, kurz, um die stetige Veränderung zum Besseren (Kaizen). Die Teilnehmer sollen neue und effizientere

Zustände schaffen. Jeder packt mit an. Ein gut formulierter Ziel-Zustand soll ihnen dabei helfen, in eine neue Richtung zu denken – so hat jeder die Chance, ein Erfinder zu werden.

In Krisenzeiten sind Aufträge rückläufig und die Unternehmen müssen vor allem Umsatz generieren. Zeit- und Kapazitätsknappheit sind dann nicht das Hauptproblem. Studien zeigen jedoch, dass schlanke Unternehmen ihre Prozesse besser beherrschen und flexibel genug sind, um auf neue Kundenbedürfnis-



se und Marktchancen eingehen zu können, ohne an Effizienz zu verlieren.

Einst revolutionierte Toyota mit diesen Prinzipien die Industrie, mittlerweile zieht sich Lean- und Qualitätsmanagement durch alle Branchen, auch die Baubranche. Eine Art Spezialfall bildet dabei die Baustelle, wandert doch hier nicht das Produkt durch die Fertigungsstraße, sondern der „Fertigende“, also der Arbeiter, durch das Produkt (Last Planer System). Dass Lean Construction Management (LCM) aber gerade hier gut funktioniert, belegt aktuell das Heathrow Terminal 5. Dank Prozessoptimierung (Last Responsible Moment LRM) konnte das Terminal bereits Monate vor dem offiziellen Fertigstellungstermin in Betrieb genommen werden. Das Prinzip ist einfach und nicht besonders geheimnisvoll: um den Bauprozess weitgehend standardisieren und modularisieren zu können, müssen alle Beteiligten so früh wie möglich die Gelegenheit haben, zusammenzuarbeiten. Welche neuen Werkzeuge dabei eingesetzt werden können, zeigen zum Beispiel die Technologiereisen des TIS Cluster Bau zu schlank organisierten Baustellen.

Informationen und Anmeldung zum LEGO® Lean Game und den Technologiereisen  
[www.tis.bz.it/bereiche/alpine-technologien/bau-fm/events](http://www.tis.bz.it/bereiche/alpine-technologien/bau-fm/events)  
Kontakt Tel +39 0471 068146 [katja.gluecker@tis.bz.it](mailto:katja.gluecker@tis.bz.it)

## Punto di informazione normativa UNI-CEI al TIS

L'identificazione e il rispetto delle normative sono compiti fondamentali delle imprese durante lo sviluppo del prodotto e durante il processo di certificazione.

Il TIS innovation park è il primo ed unico "punto di diffusione UNI-CEI" per il Trentino-Altoadige, ed offre:

- ☞ consultazione gratuita di oltre 17.000 norme nazionali (UNI), europee (EN) ed internazionali (ISO)
- ☞ consultazione gratuita delle norme del settore elettrico CEI, e CEI CENELEC IEC
- ☞ consulenza su temi normativi
- ☞ contatto e rappresentanza presso i Gruppi di Lavoro UNI e CEN
- ☞ informazioni, workshop e seminari su temi normativi

### *I prossimi corsi:*

13.-14. Dicembre 2012: CODICE CORSO11-27 Lavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al Testo Unico sulla Sicurezza

28.-29. Marzo 2013: CODICE CORSO 64-17 Esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri edili

Per il Calendario Corsi e l'iscrizione vedi  
[www.tis.bz.it/aree/tecnologie-alpine/edilizia/eventi](http://www.tis.bz.it/aree/tecnologie-alpine/edilizia/eventi)  
contatto tel +39 0471 068146 [katja.gluecker@tis.bz.it](mailto:katja.gluecker@tis.bz.it)



# Le procedure operative in un sistema SGSL, dalla teoria alla pratica

L'adozione di un sistema di gestione sicurezza sul lavoro (SGSL) è una scelta volontaria dell'impresa, nessuna legge ne obbliga l'inserimento, tuttavia, l'Art.30 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) ne promuove chiaramente l'adozione. I vantaggi di un sistema di gestione della sicurezza efficacemente inserito nell'azienda sono principalmente: Miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nella propria azienda

- ☞ Tenuta sotto controllo della documentazione richiesta dalle norme
- ☞ Riduzione degli incidenti, infortuni e delle malattie professionali, con conseguente riduzione dei costi conseguenti a questi eventi
- ☞ riduzione delle spese per i premi assicurativi INAIL (Un sistema di gestione della sicurezza certificato può portare a uno sconto complessivo del 35%-40% dei premi assicurativi INAIL)
- ☞ Riduzione dei giorni di malattia e quindi aumento della produttività dell'impresa
- ☞ l'adozione di un SGSL conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001). Questo significa che in materia di sicurezza sul lavoro la propria impresa, intesa come persona giuridica, non può essere sanzionata.

## Le procedure cuore del sistema di gestione della sicurezza:

Ciò che collega il sistema di gestione con il personale aziendale, sono le procedure operative, quei documenti cioè che sono elaborati per contenere tutte le istruzioni necessarie per svolgere determinati compiti. Le procedure che compongono il sistema dipendono dal tipo di azienda, per esempio ci possono essere:

- ☞ Procedure sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro
  - ☞ Procedure per le verifiche periodiche da effettuare sugli impianti
  - ☞ Procedure per lo svolgimento delle varie attività lavorative
  - ☞ Procedure per la gestione degli incidenti/infortuni.
- Tra tutte le procedure che fanno parte di un sistema SGSL, occupano un posto di primo piano le procedure che riguardano l'utilizzo di attrezzature da lavoro, che si pongono come lo sbocco naturale verso il personale di ogni valutazione del rischio.

## Le piattaforme aeree, un esempio applicativo

Le piattaforme aeree costituiscono un valido mezzo per accedere a parti in quota durante i lavori di manutenzione o di costruzione. Consentono di evitare i rischi derivanti dalla caduta dall'alto, e anche grazie alla grande diffusione di noleggiatori, negli ultimi anni sono molto impiegate.

Ecco quindi un esempio di come potrebbe essere costituita una procedura per l'uso di tale attrezzatura.

## SCHEDA 1 Uso delle piattaforme aeree

### Scopo

La presente procedura analizza i rischi e descrive le modalità operative per l'uso delle piattaforme aeree, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori addetti. La responsabilità della corretta applicazione della procedura è della direzione e dei preposti.

### Campo di applicazione

La presente procedura si applica al personale che durante la loro attività lavorativa fanno uso di piattaforme aeree.

Valutazione del rischio	
<b>Rischi derivanti da traffico stradale</b>	
Investimento	☞ Investimento da autoveicoli
Proiezione di schegge	☞ Proiezione di oggetti dovuti al passaggio degli autoveicoli
<b>Rischi derivanti dall'utilizzo della piattaforma aerea</b>	
Investimento	☞ Contatto con la piattaforma aerea
Urti, colpi, impatti, schiacciamenti	☞ Investimento di persone durante l'uso della piattaforma aerea
Cadute dall'alto	☞ Ribaltamento della piattaforma aerea
Caduta materiale dall'alto	☞ Azionamento accidentale della piattaforma aerea
Folgorazione	☞ Caduta dell'operatore dalla torretta della piattaforma aerea
	☞ Folgorazione per contatto con linee elettriche aeree non protette
	☞ Urto della piattaforma aerea da altro mezzo durante l'eventuale occupazione della sede stradale.
	☞ Caduta di materiali dall'alto durante l'uso della piattaforma sviluppabile



## Rischi derivanti da condizioni climatiche

Microclima	Basse temperature Alte temperature Agenti meteorici (pioggia, neve, umidità) Irraggiamento
------------	---

### Modalità operative

Attraverso una valutazione dei rischi preventiva, il datore di lavoro, in collaborazione con il rappresentante dei lavoratori e del medico competente identifica la corretta modalità operativa per la mansione considerata.

### Conduzione della piattaforma aerea

La conduzione delle piattaforme aeree è consentita soltanto alle persone che abbiano compiuto il 18° anno di età ed hanno effettuato la formazione prevista dai recenti accordi Stato Regioni.

### Prima dell'utilizzo della piattaforma aerea:

Prima di utilizzare la piattaforma aerea, verificare i seguenti punti della piattaforma:

- ☞ pneumatici in buono stato, sufficienti livelli dei fluidi idraulici mancanza di perdite di liquidi.
- ☞ Corretto funzionamento delle spie di guasto e degli organi di comando
- ☞ Corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza (limitatore del momento, disp. di interblocco, micro di sicurezza, pompa di emergenza)

**Eseguire le prove di funzionalità prima di ogni utilizzo della piattaforma aerea.**

### Verifica della zona di lavoro

Prima di iniziare i lavori è necessario verificare la situazione presente nella zona di lavoro. A tal fine è necessario fare un sopralluogo per poter stabilire la presenza di:

- ☞ Linee elettriche aeree
- ☞ Ostacoli (pali della luce, edifici circostanti, alberi)
- ☞ Circolazione di persone
- ☞ Traffico veicolare

A seconda della situazione riscontrata si possono stabilire le necessarie modalità di lavoro.

### Posizionamento della piattaforma aerea:

Durante il posizionamento della piattaforma aerea osservare le seguenti indicazioni:

- ☞ Installare ed utilizzare le piattaforme aeree seguendo le istruzioni contenute nel libretto d'uso della piattaforma.
- ☞ Segnalare e delimitare la zona di lavoro circostante alla piattaforma aerea. Per lo sbarramento e la segnalazione possono essere utilizzati i seguenti elementi:
  - barriere,
  - transenne,
  - nastri segnaletici,

- cartelli di pericolo



- ☞ La piattaforma deve essere utilizzata con gli stabilizzatori estesi e bloccati (se presenti) (1)
- ☞ In caso di lavori eseguiti in zone soggette al traffico veicolare azionare anche il lampeggiatore (2) e segnalare la zona di lavoro secondo quanto previsto dal codice stradale. Se necessario impiegare dei movieri che regolino il traffico.
- ☞ Se al di sotto dell'area di lavoro del cestello vi è il transito di persone, è necessario delimitare e segnalare la zona sottostante. Il passaggio di persone al di sotto dell'area di lavoro deve essere interdetto

**Nell'esecuzione di lavori con la piattaforma bisogna osservare una distanza di sicurezza dalle parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici.**

**E' vietato eseguire lavori nelle vicinanze di linee elettriche aeree con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette.**

- ☞ La distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose ed è da considerarsi al netto degli ingombri derivanti dalla piattaforma, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali della piattaforma e dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dei conduttori dovuti alle condizioni termiche.
- ☞ La distanza di sicurezza dalle linee elettriche deve essere pari almeno a:

Tensione nominale Un (kV)	Distanza di sicurezza (m)
≤ 1	3
1 < Un ≤ 30	3,5
30 < Un ≤ 132	5
> 132	7



- ☞ Durante lo svolgimento di lavori vicino a linee elettriche è necessario rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
  - mettere fuori tensione ed in sicurezza (collegare a terra) le parti attive per tutta la durata dei lavori;
  - posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
  - tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

### Funzionamento della piattaforma aerea

#### Indicazioni generali

- ☞ E' severamente vietato utilizzare il braccio del cestello per sollevare carichi.
- ☞ Non sovraccaricare le piattaforme aeree. **Sulla torretta della piattaforma è presente una targhetta riportante la portata massima.**
- ☞ Evitare depositi di materiali e attrezzi sul piano della torretta eccetto quelli temporanei necessari ai lavori.
- ☞ Gli operatori sulla torretta devono tenere gli attrezzi entro apposite sacche o portautensili.
- ☞ Attorno alla piattaforma aerea è necessario lasciare uno spazio libero di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.
- ☞ Durante l'utilizzo della piattaforma almeno un secondo operatore rimarrà a terra per intervenire in caso di emergenza al lavoratore operante sopra la piattaforma e in possesso dei dispositivi ed istruzioni necessarie.
- ☞ **Sospendere le lavorazioni in caso di forte vento (25-50 km/h).**
- ☞ Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate al sole

#### Accesso alla torretta

- ☞ Accedere alla torretta solo tramite scaletta.
- ☞ Sistemare il parapetto a cerniera prima dell'inizio lavori
- ☞ Indossare e utilizzare sempre la cintura di sicurezza anticaduta con relativa fune di trattenuta collegata all'apposito gancio della gabbia della piattaforma
- ☞ Il lavoratore che sale sulla piattaforma deve accertarsi che sia selezionato solamente il gruppo comandi della torretta e che vi siano le condizioni perché la piattaforma non possa essere manovrata da altri se non in caso di emergenza.



### Spostamento della piattaforma

- ☞ Durante gli spostamenti della piattaforma la permanenza dei lavoratori su di essa è consentita soltanto se indicato nel libretto di istruzioni.
- ☞ Durante gli spostamenti della piattaforma procedere alla minima velocità di spostamento possibile.

### Disposizioni per il personale a terra

- ☞ I lavoratori che operano a terra devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione della piattaforma aerea.
- ☞ I lavoratori che operano a terra non devono avvicinarsi o sostare sotto il raggio d'azione della piattaforma aerea finché la stessa è in uso.

### Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Durante l'uso della piattaforma aerea è necessario utilizzare i seguenti dispositivi di protezione individuali (DPI):

	Scarpe di sicurezza
	Tuta da lavoro
	Elmetto
	Guanti da lavoro (Guanti dielettrici in caso di lavori sulla torretta in prossimità di linee elettriche aeree non protette)
	Cintura di sicurezza
	Giubbotto rifrangente



## Leggi e decreti dello stato

### Gesetze und Dekrete des Staates

GU n. 180 del 3-8-2012

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI  
COMUNICATO**

Secondo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. (12A08686)

GU n. 195 del 22-8-2012

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DECRETO 20 luglio 2012, n. 140**

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161)

*Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2012*

GU n. 201 del 29-8-2012

**MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 7 agosto 2012**

Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i pro-cedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. (12A09459)

GU n. 207 del 5-9-2012

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 8 agosto 2012**

Modifica della definizione di "rifacimento", per gli impianti di cogenerazione, contenuta nel decreto 5 settembre 2011. (12A09633)

GU n. 207 del 5-9-2012

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
CIRCOLARE 31 maggio 2012, n. 6**

Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. (12A09668)

GU n. 229 del 1-10-2012

**COMUNICATO**

**Pubblicazione sul Portale del Ministero della giustizia dei decreti di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero. (12A07353)**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'obbligo di pubblicita' relativo ai decreti di riconoscimento dei titoli professionali (di competenza del Ministero della giustizia) conseguiti in un altro Paese, quali titoli abilitanti all'accesso e all'esercizio della stessa professione in Italia - emanati ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007 (attuazione della direttiva n. 2005/36/CE), del decreto legislativo n. 286/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 - e' assolto - dal 1° luglio 2012 - con la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia - [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) - riconoscimento dei titoli professionali.

GU n. 232 del 4-10-2012

**DELIBERAZIONE 11 luglio 2012**

**Piano nazionale di edilizia abitativa. Accordi di programma fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli - Venezia Giulia, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano (D.P.C.M. 16 luglio 2009).(Deliberazione n. 77/2012). (12A10558)**

GU n. 242 del 16-10-2012

**COMUNICATO**

**Avviso di approvazione del «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2011 (12A10914)**

In data 2 ottobre 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2011, predisposto dalla Societa' Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. E' possibile prendere visione del Piano di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria presso la divisione III della direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica - Dipartimento per l'energia - Ministero dello sviluppo economico - via Molise, 2 - Roma, nonche' sulla homepage del sito web dello stesso Ministero al link "Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale".



GU n. 254 del 30-10-2012

**DECRETO 2 agosto 2012**

**Approvazione del Bando finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E cui al titolo IV, in applicazione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio**

**2010, n. 73, e in particolare l'articolo 4, comma 1-quinquies. (12A11430)**

GU n. 256 del 2-11-2012

**COMUNICATO**

**Pubblicazione sul Portale del Ministero della giustizia dei decreti di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero. (12A07354)**

**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
ALTO ADIGE  
LEGGI, DECRETI E DELIBERAZIONI**

B.U. n. 24 del 12.06.2012

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
del 6 giugno 2012, n. 19**

Procedura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

B.U. n. 25 del 19.06.2012

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
del 4 giugno 2012, n. 823**

Direttiva sulla produzione delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 6/L.

B.U. n. 26 del 27.06.2012

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
del 15 giugno 2012, n. 21**

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, "Regolamento d'esecuzione concernente le infrastrutture delle comunicazioni".

B.U. n. 26 del 27.06.2012

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
del 18 giugno 2012, n. 904**

Articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale – articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata – determinazione del costo di costruzione per metro cubo e per metro quadrato per il secondo semestre 2012.

B.U. n. 28 del 10.07.2012 – Suppl. n. 1

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
del 25 giugno 2012, n. 963**

Approvazione delle Disposizioni Tecnico-Contrattuali 2011 (DTC 2001).

B.U. n. 28 del 10.07.2012 – Suppl. n. 2

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
del 25 giugno 2012, n. 939**

Prestazione energetica nell'edilizia – Attuazione

**AUTONOME PROVINZ BOZEN  
SÜDTIROL  
GESETZE, DEKRETE UND BESCHLÜSSE**

A.B. Nr. 24 vom 12.06.2012

**DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS  
vom 6. Juni 2012, Nr. 19**

Ermächtigungsverfahren für Luftemissionen.

A.B. Nr. 25 vom 19.06.2012

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG  
vom 4. Juni 2012, Nr. 823**

Richtlinie für die Vorlage von Hausteilungsplänen von materiell geteilten Gebäuden im Sinne des Artikel 23, Absatz 7, des Dekrets des Präsidenten der Region vom 19. April 2007, Nr. 6/L.

A.B. Nr. 26 vom 27.06.2012

**DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS  
vom 15. Juni 2012, Nr. 21**

Änderung des Dekrets des Landeshauptmanns vom 29. April 2009, Nr. 24, „Durchführungsverordnung betreffend die Kommunikationsinfrastrukturen“.

A.B. Nr. 26 vom 27.06.2012

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG  
vom 18. Juni 2012, Nr. 904**

Artikel 73 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, Landesraumordnungsgesetz – Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz – Festsetzung der Baukosten je Kubikmeter und je Quadratmeter für das zweite Halbjahr 2012.

A.B. Nr. 28 vom 10.07.2012 – Beiblatt Nr. 1

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG  
vom 25. Juni 2012, Nr. 963**

Genehmigung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen 2011 (ATV 2011).

A.B. Nr. 28 vom 10.07.2012 – Beiblatt Nr. 2

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG  
vom 25. Juni 2012, Nr. 939**

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über



della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

B.U. n. 29 del 17.07.2012

**LEGGE PROVINCIALE  
del 13 luglio 2012, n. 14**

Modifica della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5, recante modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"

B.U. n. 31 del 31.07.2012

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
del 30 dicembre 2011, n. 2057**

Approvazione dei criteri per le misure di contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.

B.U. n. 32 del 07.08.2012 – Suppl. n. 1

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
del 18 giugno 2012, n. 915**

Conferma dell'elenco prezzi informativi opere edili per l'anno 2012.

B.U. n. 33 del 14.08.2012

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
del 31 luglio 2012, n. 26**

Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.

B.U. n. 35 del 28.08.2012 – Suppl. n. 1

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
del 17 agosto 2012, n. 1211**

Approvazione dell' "Elenco prezzi informativi per opere civili non edili 2012" Conferma dei prezzi 2011.

B.U. n. 36 del 04.09.2012

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
del 27 agosto 2012, n. 28**

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, "Regolamento d'esecuzione concernente le infrastrutture delle comunicazione"

die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.

A.B. Nr. 29 vom 17.07.2012

**LANDESGESETZ  
vom 13. Juli 2012, Nr. 14**

Änderung des Landesgesetzes vom 27. Februar 2012, Nr. 5, betreffend Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, „Bestimmungen für die Vergabe und Ausführung von öffentlichen Bauaufträgen“.

A.B. Nr. 31 vom 31.07.2012

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG  
vom 30. Dezember 2011, Nr. 2057**

Genehmigung der Kriterien für Maßnahmen zur Einschränkung der Lichtverschmutzung und zur Energieeinsparung.

A.B. Nr. 32 vom 07.08.2012 – Beiblatt Nr. 1

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG  
vom 18. Juni 2012, Nr. 915**

Bestätigung des Richtpreisverzeichnisses für Hochbauarbeiten für das Jahr 2012.

A.B. Nr. 33 vom 14.08.2012

**DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS  
vom 31. Juli 2012, Nr. 26**

Änderung der Tarife der Grundbuchgebühren und der Katastersondergebühren.

A.B. Nr. 35 vom 28.08.2012 – Beiblatt Nr. 1

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG  
vom 17. August 2012, Nr. 1211**

Genehmigung des "Richtpreisverzeichnisses für Tiefbauarbeiten 2012" Bestätigung der Preise 2011.

A.B. Nr. 36 vom 04.09.2012

**DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS  
vom 27. August 2012, Nr. 28**

Änderung des Dekrets des Landeshauptmanns vom 29. April 2009, Nr. 24, "Durchführungsverordnung betreffend die Kommunikationsinfrastrukturen".

**WebAlbo**

**La Rete dei periti industriali**

Consultazione on line degli archivi  
nazionali di tutta la categoria

**www.webalbo.com**



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LEGGI, DECRETI E DELIBERAZIONI

B.U. n. 32 del 07.08.2012 – Suppl. 2

### **LEGGE PROVINCIALE**

**del 3 agosto 2012, n. 18**

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'articolo 14 (Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino).

B.U. n. 36 del 04.09.2012

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**del 27 agosto 2012, n. 1794**

Approvazione con decorrenza 1 settembre 2012 di nuove tipologie di consultazione e dei relativi importi di diritti tavolari.

B.U. n. 38 del 18.09.2012

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**del 7 settembre 2012, n. 1868**

Modifica dei criteri per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 ed alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2943 di data 30 dicembre 2011 e s.m., e contestuale modifica del Bando Energia 2012 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1092 del 01.06.2012.

B.U. n. 40 del 04.10.2012 – numero straord. n. 2

### **LEGGE PROVINCIALE**

**del 4 ottobre 2012, n. 20**

Legge provinciale sull'energia a attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

## **EDIZIONI DI LEGISLAZIONE TECNICA**

(in visione presso la Segreteria del Collegio/zur Ansicht im Sekretariat des Kollegiums)

### **ATTIVITÀ EDILIZIA – NORMATIVA E PRATICA**

2° trimestre 2012

### **AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

3° trimestre 2012



# Tabella ISTAT | ISTAT-Tabelle

FOI(nt) 2.1 - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
<b>BASE: ANNO1961=100</b>													
1947	51,68	52,78	54,29	59,15	62,06	66,10	68,23	71,98	75,70	75,49	72,20	69,99	64,97
1948	68,76	68,03	69,85	70,11	69,21	68,66	65,34	68,05	69,72	68,70	69,16	69,82	68,79
1949	70,79	70,41	70,72	71,74	71,67	70,86	68,89	69,72	69,38	67,85	68,02	67,50	69,80
1950	67,24	67,41	66,49	67,48	67,59	68,49	68,50	69,71	71,10	70,24	70,96	71,13	68,86
1951	72,14	73,43	73,83	75,50	75,59	76,60	76,57	76,30	76,27	76,48	76,95	76,91	75,55
1952	76,67	77,52	77,75	78,12	78,42	78,94	79,13	79,17	79,74	79,89	79,99	79,69	78,76
1953	79,57	79,72	79,71	80,49	80,97	81,20	79,99	79,76	80,12	80,43	80,82	80,63	80,29
1954	80,74	81,08	80,84	81,35	82,39	83,07	83,37	83,29	83,17	83,03	83,41	83,53	82,45
1955	83,50	83,31	83,50	84,19	84,96	85,53	85,22	85,36	85,10	85,08	85,44	86,01	84,76
1956	86,61	87,77	88,81	89,35	89,82	89,45	89,25	89,29	89,53	89,04	89,14	89,62	88,98
1957	90,50	89,96	89,52	89,46	89,78	89,96	90,51	90,59	91,01	91,75	92,40	92,93	90,70
1958	93,87	93,48	93,61	95,09	96,08	96,73	96,49	96,05	95,74	94,82	94,48	94,01	95,04
1959	94,38	94,11	93,85	94,02	94,28	94,26	94,15	94,29	94,75	95,38	95,98	96,28	94,65
1960	97,05	96,66	96,31	96,48	96,89	97,27	97,53	97,37	97,29	97,32	97,77	98,03	97,16
1961	98,81	98,86	98,92	99,52	99,87	100,03	99,91	100,10	100,40	100,55	101,31	101,78	100,00
1962	102,7	102,8	103,4	104,7	104,7	105,2	105,6	105,4	105,9	106,3	106,7	107,8	105,1
1963	109,6	111,6	112,1	112,7	112,7	112,7	112,6	112,8	113,9	115,0	115,0	115,7	113,0
1964	116,8	117,1	117,6	118,1	118,6	119,7	120,4	120,6	121,1	121,8	122,3	122,8	119,7
1965	123,4	123,6	123,9	124,2	124,6	124,9	125,3	125,4	125,6	125,7	125,8	126,3	124,9
1966	126,7	126,7	126,8	127,2	127,5	127,4	127,5	127,4	127,4	127,8	128,2	128,6	127,4
<b>BASE: ANNO1966=100</b>													
1967	101,2	101,1	101,3	101,5	101,7	101,9	102,1	102,3	102,7	102,6	102,6	102,6	102,0
1968	103,0	102,9	103,0	103,2	103,3	103,2	103,1	103,2	103,4	103,5	103,6	104,0	103,3
1969	104,3	104,3	104,7	105,2	105,4	105,8	106,5	106,8	107,1	107,6	108,0	108,5	106,2
1970	109,1	109,9	110,2	110,7	111,1	111,3	111,5	111,8	112,7	113,2	113,8	114,3	111,6
<b>BASE: ANNO1970=100</b>													
1971	102,8	103,1	103,6	103,9	104,5	104,8	105,2	105,4	106,1	106,6	106,9	107,1	105,0
1972	107,7	108,3	108,6	108,9	109,6	110,2	110,7	111,3	112,4	113,9	114,7	115,0	110,9
1973	116,4	117,5	118,5	119,9	121,6	122,4	123,0	123,6	124,2	125,6	127,0	129,1	122,4
1974	130,8	133,0	136,9	138,6	140,6	143,3	146,8	149,8	154,7	157,9	160,3	161,7	146,2
1975	163,6	165,5	165,7	168,0	169,1	170,8	171,8	172,7	174,3	176,5	178,0	179,7	171,3
1976	181,5	184,5	188,4	194,0	197,3	198,2	199,4	201,1	204,7	211,6	216,1	218,8	199,6
<b>BASE: ANNO1976=100</b>													
1977	110,0	112,5	114,2	115,4	116,9	118,0	118,9	119,7	121,0	122,3	124,1	124,7	118,1
1978	125,9	127,2	128,5	129,9	131,3	132,4	133,4	134,0	135,8	137,3	138,5	139,5	132,8
1979	142,2	144,3	146,1	148,5	150,4	151,9	153,3	154,8	158,6	162,3	164,4	167,1	153,7
1980	172,6	175,6	177,2	180,0	181,6	183,3	186,4	188,3	192,3	195,6	199,7	202,3	186,2
<b>BASE: ANNO1980=100</b>													
1981	110,1	112,1	113,7	115,3	116,9	118,1	119,1	119,9	121,6	124,0	126,1	127,4	118,7
1982	129,1	130,8	132,0	133,2	134,7	136,0	138,0	140,5	142,5	145,3	147,2	148,2	138,1
1983	150,3	152,3	153,7	155,3	156,8	157,7	159,2	159,8	161,9	164,6	166,3	167,1	158,8
1984	169,1	170,9	172,1	173,3	174,3	175,3	175,9	176,4	177,7	179,5	180,6	181,8	175,6
1985	183,7	185,6	186,9	188,5	189,6	190,6	191,2	191,6	192,4	194,7	196,1	197,4	190,7
<b>BASE: ANNO1985=100</b>													
1986	104,0	104,7	105,1	105,4	105,8	106,2	106,2	106,4	106,7	107,3	107,7	108,0	106,1
1987	108,7	109,1	109,5	109,8	110,2	110,6	110,9	111,2	112,0	113,0	113,3	113,5	111,0
1988	114,1	114,4	114,9	115,3	115,6	116,0	116,3	116,8	117,4	118,3	119,3	119,7	116,5
1989	120,6	121,6	122,2	123,0	123,5	124,1	124,4	124,6	125,2	126,4	126,9	127,5	124,2



ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
<b>BASE: ANNO1989=100</b>													
1990	103,3	104,0	104,4	104,8	105,1	105,5	105,9	106,6	107,2	108,1	108,8	109,2	106,1
1991	110,0	111,0	111,3	111,8	112,2	112,8	113,0	113,3	113,8	114,7	115,5	115,8	112,9
1992	116,7	116,9*	117,4*	117,9*	118,5*	118,9*	119,1*	119,2*	119,6*	120,3*	121,0*	121,2*	118,9*
<b>BASE: ANNO1992=100</b>													
1993	102,3*	102,7*	102,9*	103,3*	103,7*	104,2*	104,6*	104,7*	104,8*	105,5*	106,0*	106,0*	104,2*
1994	106,6*	107,0*	107,2*	107,5*	107,9*	108,1*	108,4*	108,6*	108,9*	109,5*	109,9*	110,3*	108,3*
1995	110,7*	111,6*	112,5*	113,1*	113,8*	114,4*	114,5*	114,9*	115,2*	115,8*	116,5*	116,7*	114,1*
<b>BASE: ANNO1995=100</b>													
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*
2007	128,5*	128,8*	129,0*	129,2*	129,6*	129,9*	130,2*	130,4*	130,4*	130,8*	131,3*	131,8*	130,0*
2008	132,2*	132,5*	133,2*	133,5*	134,2*	134,8*	135,4*	135,5*	135,2*	135,2*	134,7*	134,5*	134,2*
2009	134,2*	134,5*	134,5*	134,8*	135,1*	135,3*	135,3*	135,8*	135,4*	135,5*	135,6*	135,8*	135,2*
2010	136,0*	136,2*	136,5*	137,0*	137,1*	137,1*	137,6*	137,9*	137,5*	137,8*	137,9*	138,4	137,3
<b>BASE: ANNO2010=100</b>													
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4				

\* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i 'TABACCHI'.  
Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - è pari a 1.0009

<b>Coefficienti di raccordo per il cambiamento delle basi</b>			
Da base 1961 a base 1966 =	1,2758	Da base 1961 a base 1970 =	1,4255
Da base 1961 a base 1976 =	2,8747	Da base 1961 a base 1980 =	5,3803
Da base 1961 a base 1985 =	10,2602	Da base 1961 a base 1989 =	12,7432
Da base 1961 a base 1992 =	15,1653	Da base 1961 a base 1995 =	17,3036
Da base 1966 a base 1970 =	1,1173	Da base 1966 a base 1976 =	2,2531
Da base 1966 a base 1980 =	4,2169	Da base 1966 a base 1985 =	8,0416
Da base 1966 a base 1989 =	9,9877	Da base 1966 a base 1992 =	11,8861
Da base 1966 a base 1995 =	13,5620	Da base 1970 a base 1976 =	2,0166
Da base 1970 a base 1980 =	3,7743	Da base 1970 a base 1985 =	7,1976
Da base 1970 a base 1989 =	8,9394	Da base 1970 a base 1992 =	10,6385
Da base 1970 a base 1995 =	12,1385	Da base 1976 a base 1980 =	1,8716
Da base 1976 a base 1985 =	3,5691	Da base 1976 a base 1989 =	4,4328
Da base 1976 a base 1992 =	5,2754	Da base 1976 a base 1995 =	6,0192
Da base 1980 a base 1985 =	1,9070	Da base 1980 a base 1989 =	2,3685
Da base 1980 a base 1992 =	2,8186	Da base 1980 a base 1995 =	3,2160
Da base 1985 a base 1989 =	1,2420	Da base 1985 a base 1992 =	1,4780
Da base 1985 a base 1995 =	1,6864	Da base 1989 a base 1992 =	1,1901
Da base 1989 a base 1995 =	1,3579	Da base 1992 a base 1995 =	1,1410

<b>Coefficienti di raccordo per l'esclusione dei 'tabacchi' dagli indici</b>			
Da base 1961 a base 1989* =	12,7547	Da base 1966 a base 1989* =	9,9967
Da base 1970 a base 1989* =	8,9474	Da base 1976 a base 1989* =	4,4368
Da base 1980 a base 1989* =	2,3706	Da base 1985 a base 1989* =	1,2431
Da base 1989* a base 1992* =	1,1890	Da base 1989* a base 1995* =	1,3566





**COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE**

**KOLLEGIUM DER PERITI INDUSTRIALI UND DER PERITI INDUSTRIALI  
MIT LAUREAT DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL**